

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20600196)  
(GU n.313 del 18-12-2020)

Vigente al: 19-12-2020

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

## Art. 1 - Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

## Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

### Art. 3 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

=====

| CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)

=====

- | 561011 - Ristorazione con somministrazione
- | 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole
- | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi  
| da asporto
- | 561030 - Gelaterie e pasticcerie
- | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- | 561042 - Ristorazione ambulante
- | 561050 - Ristorazione su treni e navi
- | 562100 - Catering per eventi, banqueting
- | 562910 - Mense
- | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
- | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

+-----+

## **SPOSTAMENTI VIETATI**

**Dal 21 dicembre al 6 gennaio**

**Vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di BZ e TN  
Compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione**

## **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020**

**1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 20**

### **VIETATI**

**Gli spostamenti nello stesso Comune**

### **CONSENTITI**

**Spostamenti (anche tra comuni diversi) per motivi di lavoro, salute e necessità  
Autocertificazione obbligatoria per spostarsi**

### **CONSENTITA**

**Dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (max 2 persone) con spostamento fuori casa una sola volta nella stessa giornata verso abitazioni private soltanto nell'ambito della stessa regione**

I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio (per raggiungere l'abitazione di congiunti non conviventi e festeggiare insieme il Natale. Non sono previste, per quanto riguarda questa deroga, indicazioni sui legami di parentela con le persone alle quali si fa visita).

Esempio: si possono invitare per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale **solo due persone, congiunte**, ma senza tuttavia contare **i minori di 14 anni**. Una famiglia formata da madre, padre e due bambini Under 14 vengono contate come due persone e quindi possono spostarsi per andare a pranzo da nonni

### **CONSENTITA**

**L'attività motoria nei pressi della propria abitazione**

**L'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale**

### **CHIUSI**

**Negozi - Centri estetici – Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti**

**Consentiti asporto (dalle 5 fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni) divieto di consumare nei pressi nei locali**

### **APERTI**

**Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità**

**Farmacie e Parafarmacie**

**Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri – Barbieri**

## **ZONA ARANCIONE**

**4 gennaio 2021**

**28,29, 30 dicembre 2020**

### **VIETATI**

**Gli spostamenti nello stesso comune dalle 22 alle 5 (coprifuoco) tranne che per motivi di lavoro, salute e necessità (Autocertificazione obbligatoria)**

**Gli spostamenti tra Comuni tranne che tra piccoli comuni (max 5000 abitanti) per 30 km dal confine amministrativo senza poter raggiungere in ogni caso i comuni capoluoghi di provincia**

### **CONSENTITI SPOSTAMENTI**

**All'interno del proprio comune dalle 5 alle 22 SENZA autocertificazione**

**Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia**

**Consentito il rientro presso il proprio domicilio (dimora abituale)**

### **CHIUSI**

#### **Bar e Ristoranti**

**Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni); divieto di consumare nei pressi nei locali**

**Centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi al netto di servizi essenziali ivi presenti**

### **APERTI**

**Negozi fino alle ore 21**



## **DECRETO NATALE**

18 dicembre 2020





**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **SPOSTAMENTI VIETATI**

---

**Dal 21 dicembre al 6 gennaio**

**Vietato ogni spostamento tra regioni**  
e da/per le province autonome di Bolzano e Trento

**Compresi quelli per raggiungere**  
**le seconde case fuori regione**





**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

# **CONSENTITI**

**Gli spostamenti per motivi di lavoro,  
salute e necessità**



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

## **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

## **CONSENTITA**

**Dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti  
(max 2 persone)**

I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità  
e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio





**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

## **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

## **CONSENTITA**

**L'attività motoria** nei pressi della propria abitazione

**L'attività sportiva** all'aperto ma solo in forma individuale



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ROSSA

**24, 25, 26, 27 e 31** dicembre 2020  
**1, 2, 3, 5 e 6** gennaio 2021

# CHIUSI

## **Negozi – Centri estetici – Bar e Ristoranti**

Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)





**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# **ZONA ROSSA**

**24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020**  
**1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021**

# **APERTI**

**Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità**  
**Farmacie e Parafarmacie**

**Edicole - Tabaccherie - Lavanderie - Parrucchieri - Barbieri**



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

## CONSENTITI SPOSTAMENTI

**All'interno del proprio comune**

**Dai piccoli Comuni** (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km  
senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia





**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

**CHIUSI**

## **Bar e Ristoranti**

Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)



**DECRETO NATALE**  
18 dicembre 2020

# ZONA ARANCIONE

**28,29, 30** dicembre 2020  
4 gennaio 2021

**APERTI**

**Negozi fino alle ore 21**